

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2996 del 20/06/2019
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ceno ad uso area deposito mezzi, materiale e attrezzature di cantiere in Comune di Varano de' Melegari (PR) . Ditta: Impresa Gabelli Srl. PRATICA: PR13T0050.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3060 del 19/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/09/2013 registrata al PG/2013/238528 del 01/10/2013 con cui l'Azienda Impresa Gabelli S.r.l., c.f./P.Iva **02102530348** con sede legale nel Comune di Varano De' Melegari (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in Comune di Varano De' Melegari (PR) ad uso area deposito mezzi, materiale e attrezzature di cantiere;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 207 dell'11/07/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "IT4020021" "Medio Taro";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PGDG/2018/14414 del 12/10/2018); che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- la valutazione di incidenza negativa significativa del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna che ha tenuto conto del parere dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale approvato con propria determinazione n. 30 del 24/01/2019, assunta a protocollo n. PG/2019/38642 del 11/03/2019;
- la richiesta della ditta Gabelli di riesame della valutazione di incidenza, inviata in data 22/03/2019 ed assunta a prot. n. PG/2019/47098 del 25/03/2019, con cui viene specificato nel dettaglio l'uso dell'area chiesta in concessione;
- l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna con nota assunta a prot. n. 59738 del 12/04/2019, con prescrizione integralmente riportato nel disciplinare;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTA la nota del 21/05/2019, prot. n. PG/2019/80074 con cui Impresa Gabelli dichiara di occupare l'area chiesta in concessione dal 1989 e contestualmente eccepisce la prescrizione quinquennale degli indennizzi dovuti;

DATO ATTO che, con nota del 27/05/2019, prot. n. PG/2019/83227, si è provveduto a comunicare il conteggio degli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'area senza titolo concessorio a partire dal 2001 ed il relativo ricalcolo in accoglimento della suddetta richiesta di prescrizione;

DATO ATTO che, con nota del 04/06/2019, prot. n. PG/2019/87997 è stato richiesto alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di procedere all'accertamento per l'occupazione di area

demaniale senza titolo concessorio, in quanto “la ditta Impresa Gabelli srl, in data 23/09/2013, ha *spontaneamente* presentato domanda di concessione, assunta a prot. n. PG.2013.238528 del 01/10/2013, per occupazione di area demaniale del corso d’acqua torrente Ceno nel comune di Varano De’ Melegari (PR), specificando successivamente di occupare l’area dal 1989 e mostrando chiara volontà di regolarizzare la propria posizione provvedendo anche al pagamento degli indennizzi”.

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- gli indennizzi dovuti per l’occupazione dall’anno 2014 al 2018, pari a 1.768,69 euro, comprensivi degli interessi di legge;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l’anno 2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari ad euro 349,31 in data 06/06/2019 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’Azienda Impresa Gabelli S.r.l. c.f./P.Iva 02102530348 la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua torrente Ceno, di mq 3000, sita in Comune di Varano De’ Melegari (PR), catastalmente identificata al fg. n.31 antistante le particelle 96, 97, 98, 99 per uso area deposito mezzi, materiale e attrezzature di cantiere, codice pratica PR13T0050;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dall’Azienda concessionaria in data 19/06/2019 (PG/2019/96761 del 19/06/2019);
4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2019 in 349,31 euro;
5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 349,31 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Impresa Gabelli S.r.l., c.f. / P.Iva 02102530348 (cod. pratica PR13T0050).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Ceno, individuata al fg 31 antistante le particelle 96, 97, 98, 99 del Comune di Varano De' Melegari (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 3000, è destinata ad uso area deposito mezzi, materiale e attrezzature di cantiere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "*STB - Affluenti Po*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 349,31 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. **PGDG/2018/14414 del 12/10/2018** dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Parma:

- *“non dovranno essere apportate modifiche altimetriche allo stato dei luoghi, la pista e l'area deposito dovranno adattarsi alla morfologia esistente;*
- *La Ditta non potrà utilizzare l'area come deposito materiale litoide e inerti;*
- *la Ditta non potrà depositare materiale di risulta derivante da lavorazioni nell'area oggetto della concessione;*
- *Essendo l'area ubicata in AMBITO 2 del PTCP della Provincia di Parma la ditta dovrà tenersi costantemente informata circa la possibilità di eventi di piena, utilizzando il portale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile all'indirizzo web www.allertameteo.regione.emilia-romagna.it e sarà responsabile della sicurezza idraulica nell'area stessa;*
- *Essendo l'area ubicata in area di Rete Natura 2000 dell'Emilia Romagna – IT4020021 SIC – ZPS Medio Taro preparco Regionale del Taro dovrà essere richiesto il parere Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale Parco Fluviale Regionale del Taro.”*

2. Si riporta integralmente l'esito della Valutazione d'Incidenza prot. n. **PG/2019/59783 del 12/04/2019** emessa dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna – Regione Emilia Romagna:

“Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale interessati, si comunica che, per quanto sopra argomentato, nel territorio del demanio interno al sito di rete Natura 2000 SICZPS IT4020021 “Medio Taro”; la concessione prevista non incide in maniera negativa significativa sul sito in questione e risulta, quindi, compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 solo a condizione che essa abbia durata di 6 anni, dopodichè l'area dovrà essere lasciata libera da manufatti e materiali al fine di consentirne una libera evoluzione naturale.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.